

c) Tribunale Milano (Sezione Lavoro)

30 maggio 1930 (Il Diritto del Lavoro 1930, parte II, p. 364).

Kollektivarbeitsverträge der syndikalen Vereinigungen.

Die im Gesetz über die Privatangestellten vorgeschriebene Kündigungsfrist soll den in schwächerer Stellung befindlichen Angestellten schützen. Es ist nicht möglich, sich auf eine solche Norm gegenüber den von den anerkannten syndikalen Vereinigungen abgeschlossenen Kollektivarbeitsverträgen zu berufen.

(Omissis.) Altrettanto dicasi delle domande relative alla integrazione della indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.

Vero è che la legge impiegatizia nel caso del Drago dispone di un termine di preavviso che, secondo l'uso locale, deve essere di otto mesi e che, per effetto del regolamento in questione, venne limitato ad un mese solo. Ma ciò non conferisce al Drago il diritto di chiedere una indennità supplementare e sostitutiva del periodo di preavviso che non gli venne concessa.

A torto si è a questo proposito invocato l'art. 17 della legge sul contratto di impiego privato.

Il legislatore, giustamente preoccupato della condizione di inferiorità in cui si trova il prestatore d'opera nelle contrattazioni col datore di lavoro, ha voluto assicurare agli impiegati alcuni diritti minimi sanciti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; di qui la norma proibitiva dell'art. 17 della legge stessa che riproduce quella già in vigore con l'art. 12 del D. L. 9 febbraio 1919, n. 112. Ma ciò risponde ad una necessità sociale e ad un alto principio di giustizia in materia di stipulazioni tra privati e non può trovar luogo quando si tratti di patti di lavoro stipulati tra associazioni di categoria legalmente riconosciute, approvati dalla competente autorità governativa, ispirati non già a criteri particolaristici e a difesa di interessi di singoli individui, ma a criteri generali, a difesa degli interessi comuni ai componenti di determinate categorie e tenute presenti le necessità imprescindibili dell'economia nazionale.

Di qui la non applicabilità ai contratti collettivi di lavoro della norma limitativa di cui all'art. 17 della legge impiegatizia. Ma nel caso in esame si può anche tranquillamente affermare che il Drago non ha alcun motivo di lamentarsi se, invece della legge — sia pure interpretata dalle norme dettate dagli usi locali — gli si è applicato quanto dispone il regolamento per il personale del Credito Italiano. . . .

d) Consiglio di Stato

17 maggio 1930 (Giurisprudenza Italiana, Parte Terza, 1930, p. 227.)

Vertretungsbefugnis des Unterstaatssekretärs.

Die Unterstaatssekretäre können alle zur Zuständigkeit des Ministers gehörenden Maßnahmen ergreifen, soweit sie diesem nicht durch Gesetz oder Verordnung oder durch erklärten Willen des Ministers vorbehalten sind.

Omissis.

Col primo mezzo si denuncia la violazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e, particolarmente, degli art. 46 e 47, in quanto a facoltà di emanare provvedimenti di dimissioni competerebbe al ministro, non al sottosegretario di Stato.

Ma il rilievo è infondato.

La competenza amministrativa del sottosegretario di Stato determinata col regio decreto 1° maggio 1888, n. 5247 (avente forza di regolamento), va, nella sua natura, considerata come una competenza vicaria generale, che ha il suo titolo nella legge. Poco monta che l'art. 2 dello stesso regio decreto, dopo aver detto che i sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro, aggiunga che «esercitano nel loro dicastero le attribuzioni che vengono loro delegate dai ministri». Una tale disposizione non altera la competenza di quest'organo; la quale va sempre riguardata come competenza propria, avente il suo titolo nella legge o nel regolamento: la delega ministeriale ha valore interno, in quanto disciplina solo i rapporti tra sottosegretario e ministro, senza riflettere i terzi, riguardo ai quali l'attività deve considerarsi a tutti gli effetti legittima, senza possibilità di indagine sulla esistenza di una delega, la quale può essere espressa (come talvolta usa fare), ma anche tacita. A questi principii si deroga solo nel caso in cui un dato atto sia riservato alla personale competenza del ministro, sia per espressa disposizione di legge o di regolamento, sia per la natura sua speciale, sia per volontà di costui, il quale lo abbia espressamente avvocato a sè.

La conferma di tali principii si trova nel regio-decreto 29 agosto 1897, n. 512, riflettente il personale del ministero delle finanze; nel quale, all'art. 35, si stabilisce la competenza vicaria del sottosegretario di Stato per una serie di atti, tra i quali trovansi anche elencati quelli che importano risoluzione del rapporto di impiego, tranne il caso in cui disposizioni speciali non esigano la firma personale del ministro, o quello per il quale occorresse un regio decreto. Ora, non può dirsi che, nella specie, ricorra alcuna delle due ipotesi suaccennate. Non occorre la firma personale del ministro, come, invece, ha dedotto il ricorrente nella orale discussione, a sensi dell'art. 26 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni. Dispone questo articolo: i decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegni od indennità, degli impiegati civili e dei militari non nominati con regio decreto saranno, ai termini del regio decreto 2 luglio 1872, n. 899, firmati personalmente dal ministro competente, esclusa qualunque delegazione. Ma questa disposizione, a parte ogni altra considerazione, non è applicabile alla specie, in quanto, come è noto (art. 49 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità. Non ricorre neppure la ipotesi di un regio decreto per il quale l'intervento del ministro non è esplicazione di attività amministrativa; in quanto, per il disposto dell'art. 58 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il provvedimento di dimissioni è emanato con decreto ministeriale. ...

Per questi motivi, ecc.